

CXLVII^a TORNATA**MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1927 - Anno V****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi	Pag. 8065
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civili nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, numero 751, del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 »	8066
Oratori :	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	8083
CALISSE, <i>relatore</i>	8077
DI STEFANO	8068
NICCOLINI PIETRO	8066
PASSERINI ANGELO	8072
SANTUCCI	8073
(Presentazione di)	8076
Relazioni (Presentazione di)	8065
Uffici (Riunione degli)	8065
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8084

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per gli esteri, per la guerra, per l'economia nazionale.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori: Berenini per giorni 10, Chersich per giorni 10, Cimati per giorni 15, Giaccone per giorni 10, Lusignoli per giorni 4, Piaggio per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s' intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici, per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Marchiafava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1926, n. 1427, concernenti provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » (N. 744).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore

Marchiafava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle piante organiche degli enti locali (N. 823);

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici » (N. 822).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Simonetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Gentile a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GENTILE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato (N. 736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gentile della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione e scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge del 2 maggio 1924, n. 751 » (Nn. 185-540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 2 maggio 1924, n. 751 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 540).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

NICCOLINI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO. Signori senatori, le mie osservazioni sul decreto-legge riguardante gli usi civici, le comunanze, e le cosiddette Università agrarie, potranno essere molto semplici e molto brevi perchè sono osservazioni di preambolo. Io non intendo entrare nel merito di questo decreto-legge che sostanzialmente approvo, e nemmeno nel merito, che riconosco grandissimo, della relazione del senatore Calisse, al quale tributo il mio più vivo plauso per la coscienza e la

acutezza con cui ha studiato e trattato questo così difficile problema.

Io desidero semplicemente esporre e chiarire un dubbio che ad alcuni è sembrato infondato, ad altri così fondato e reale che un commissario regionale per gli usi civici ha già predisposto provvedimenti che presumono questo decreto-legge applicabile anche là dove, almeno a mio parere, forse non sarà applicabile.

Il dubbio è se il decreto-legge sugli usi civici, Università agrarie, comunanze ecc. possa applicarsi a quelle istituzioni speciali che si chiamano le partecipanze. Dico le partecipanze perchè così si chiamano nella mia regione: so che in altre regioni vi sono Istituti che hanno nomi strani ma che si possono configurare come partecipanze; quindi io parlo anche di quelli.

Nell'Emilia le partecipanze sono 7; ciascuna singolarmente non hanno una grande importanza, ma prese tutte insieme hanno una importanza patrimoniale considerevole ed interessano un cospicuo numero di cittadini.

Io credo che a queste Istituzioni non si possa applicare il decreto-legge per gli usi civici per due ragioni; una di forma e l'altra di sostanza.

La ragione di forma è, naturalmente, lieve: ma non è trascurabile. Il primo decreto-legge su questa materia nominava, insieme agli usi civici, alle comunanze ed alle Università agrarie, anche le partecipanze; il nuovo testo che siamo chiamati a discutere non parla più di partecipanze. Questa omissione che non è casuale, ma voluta, deliberata, è sicuro indizio della volontà del legislatore di non comprendere sotto la disciplina di questo decreto-legge le partecipanze e le istituzioni affini.

Ma, naturalmente, è assai più importante la ragione sostanziale, la quale consiste nella grande differenza, di natura giuridica, di struttura economica e, fino ad un certo punto, anche di finalità sociale, fra gli usi civici e le partecipanze. Di comune, veramente, tutte queste istituzioni, hanno soltanto il carattere di essere antichissime. Vi sono partecipanze che hanno quattro o cinque secoli di vita, ve ne sono altre che ne hanno nove o dieci, perchè risalgono a prima ancora dell'anno mille. E se

volessi fare della erudizione, inutile o quasi, potrei dire che qualche idea di queste istituzioni si trova perfino nell'Antico Testamento, il che spiega forse perchè varie partecipanze hanno origine ecclesiastica.

Molti dicono: queste istituzioni, così antiche, sono oggi da considerare antiquate, perchè rappresentano tempi che sono stati di gran lunga sorpassati e forme di civiltà incompatibili con la civiltà moderna e che questa deve necessariamente distruggere.

Ora io ammetto che lo spirito di queste istituzioni sia ben diverso da quello che è lo spirito delle istituzioni giuridiche ed economiche prevalenti nella civiltà moderna. Ma nego che esse sieno inconciliabili con questa e che la loro presenza rappresenti un ostacolo al progresso dell'agricoltura. Anzi dico, e con piena sicurezza, che alcuni giuristi ed alcuni economisti, studiando a fondo queste antiche istituzioni, e specialmente le partecipanze, hanno intravisto in queste alcuni elementi per la soluzione di un problema di grandissima attualità, di un problema sempre discusso e non ancora risolto: quello di rendere inalienabile e, nello stesso tempo, profittevole, la piccola proprietà e il cosiddetto bene di famiglia.

Ma a parte queste considerazioni che potrebbero portare lontano dall'argomento della discussione, io ho detto che è profonda la differenza fra gli usi civici e le partecipanze. A questo punto debbo dare qualche spiegazione perchè non tutti, io credo, possono sapere cosa sono le partecipanze. Non dimenticherò però la raccomandazione del relatore senatore Calisse di non turbare il silenzio di secoli troppo lontani.

Io mi limito a combattere l'opinione di coloro che dicono: spogliate le partecipanze e gli Istituti affini da quella veste antichissima e quasi sacra di cui si ammantano, prescindete da forme che sono singolari ed anche molto originali, superate la suggestione delle cose che hanno la consacrazione di molti secoli, e voi nelle partecipanze non troverete più che una forma di proprietà collettiva, sopravvissuta accanto alla proprietà individuale. Questa osservazione guarda più alle forme che ai fatti. Guardando non le parole ma i fatti io comincio col discutere proprio questo con-

cetto del collettivo. Collettività, quando si tratta di usi civici vuol dire generalità, vuol dire universalità dei cittadini: questo concetto non si può assolutamente applicare alle partecipanze, perchè i partecipanti non sono tutti cittadini di un determinato luogo: nessun diritto hanno tutti i cittadini, o singoli o come Comune, sui beni costituenti la partecipanza.

Questo diritto è riservato ai discendenti di quei *Boni homines* che tanti secoli fa ebbero la prima concessione dei terreni da dissodare e coltivare; e nemmeno a tutti i loro discendenti spetta il diritto alla partecipazione, ma soltanto ai discendenti diretti maschi maggiori e residenti nella località. Così pure il concetto di proprietà non è precisamente applicato nelle partecipanze secondo l'interpretazione comune perchè, quando noi diciamo proprietà, intendiamo sempre il diritto di usare e di disporre di una determinata cosa; ora nelle partecipanze i partecipanti hanno il diritto di uso ma non hanno la disponibilità nè la possibilità di alienare o di lasciare in eredità i beni che godono. Questi beni vengono dati solo in uso ai singoli compartecipanti e l'uso è temporaneo, perchè ogni 25 anni l'uso cessa, e si fa luogo ad una nuova ripartizione. Così all'inizio di ogni nuova generazione (perchè i venticinque anni corrispondono alla media delle generazioni) inizio un nuovo ciclo, che si è rinnovato per tanti secoli e che secondo lo spirito della istituzione dovrebbe rinnovarsi in perpetuo.

Io sono entrato in questi particolari per dimostrare con poche parole ma, credo, abbastanza chiaramente, come le partecipanze e le altre istituzioni ad esse affini, che sono molto interessanti dal punto di vista storico, — ma questo corrisponderebbe soltanto ad una curiosità —, rappresentano istituzioni che si evolvono, si rinnovano periodicamente e perciò sono molto interessanti dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico, raggiungono determinate finalità agricole e creano buone condizioni di vita sociale.

Esse hanno quindi diritto di essere riconosciute e rispettate. Ma si dirà che essendo così antiche hanno bisogno di essere riformate. Io non so precisamente se e quali riforme si possono introdurre in queste istituzioni senza ledere il loro principio vitale, ma non esclude

che possano essere riformate, che debbano essere riformate; dico soltanto che questo deve avvenire per opera di una legge speciale che studi queste istituzioni e che consideri le loro varietà da regione a regione, le varietà caratteristiche di ciascuna; non da questa legge sugli usi civici che avrebbe per esse solo un valore generico ed indiretto. Le poche cose che ho detto intorno alla natura e alla vita delle partecipanze emiliane mi sembrano sufficienti a dimostrarlo.

Credo di avere chiarite le ragioni del mio dubbio; spero che le ragioni siano apprezzate e il dubbio risolto. Attendo in proposito le dichiarazioni del relatore al quale rivolgo una raccomandazione speciale. Io lo prego di portare la sua attenzione sugli articoli 2, 3, 26 e su tutti quegli altri nei quali siano rimaste, come riflesso del primo decreto, frasi che possano riferirsi alle partecipanze; nessuno meglio di lui può correggerle o interpretarle, nessuno più di lui ha studiato diligentemente e profondamente il decreto-legge che ora stiamo per approvare. (*Approvazioni*).

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Onorevoli Colleghi, alle osservazioni d'indole storica e filosofica, che ha fatto il collega Niccolini su questo disegno di legge, mi permetto di aggiungere alcune osservazioni d'indole giuridica e pratica, che sono il frutto di studi e di indagini giuridiche e della lunga pratica, che ho avuto, nei non brevi anni della mia professione, in questa speciale e delicata materia degli usi civici.

Ho studiato, attentamente, la legge, che oggi è in discussione, legge la quale, finalmente, si propone di unificare questa selva selvaggia ed aspra e forte, che è la materia degli usi civici, varia nei diversi luoghi, varia nelle diverse legislazioni, che si sono succedute per dar norma allo scioglimento degli usi ed alla sistemazione della proprietà, su cui essi gravavano. Certo tra queste legislazioni, primeggiano la napoletana e la siciliana, che meglio delle altre hanno approfondito la materia dettando delle norme sapienti, giuste ed eque. Pure queste legislazioni non pervennero ad esaurire tutte le gravi questioni, che nella materia sorgono, sia per le distinzioni e sotto-distinzioni degli usi, sia per le varietà di essi,

sia per le difficoltà, che pullulano nello stabilirne l'esistenza e le modalità di uso, sia per l'esatta applicazione della teoria della imprescrittibilità e della massima variamente intelletta, che costituì per secoli il fondamento della esistenza degli usi: *ubi feuda ibi demania*.

Pertanto, si rendeva necessario che il Governo avesse presentato una legge, la quale da una parte ponesse un termine alla imprescrittibilità degli usi, che tanto danno ha recato alla agricoltura ed alla proprietà privata. Principio di imprescrittibilità, che si traeva dalla natura dell'uso civico, nascente dal bisogno assoluto della popolazione e dal diritto alla vita, che, se era giustificabile, fino ad un certo punto, per gli usi, che furono definiti essenziali, perchè necessari ai bisogni elementari della vita e pei quali un valente feudista ebbe a dire che *rex tollere non potest*, perchè *ab initio, antea fuerunt populi quam reges* e che Andrea da Isernia disse *durare in aeternum*, non era giustificabile per gli usi utili, che da quei diritti assoluti di necessità non derivavano.

Nello esame della legge, nella nuova dizione concordata, ho dovuto constatare quanto studio e quanto amore avessero posto la Commissione ed il suo relatore nello approfondire le gravi questioni, che si presentavano, sicchè anche io mi unisco alle lodi, che il collega Nicolini ha rivolto alla Commissione e specialmente al suo relatore.

I punti di questa legge, su cui desidero richiamare l'attenzione del Senato sono quattro: la prova dell'uso; la scala dei compensi ed il territorio su cui il compenso si doveva accordare; i gravami contro le decisioni del commissario ed il tempo ed il modo con cui questi gravami si debbono proporre e finalmente la disposizione dell'art. 42, in cui mi sembra si contenga un concetto antitetico allo scopo fondamentale di questa legge, che fu quella di dare una legislazione unica per tutta l'Italia.

All'articolo 2 che si occupa della prova dell'uso si contiene una frase «presunzione della feudalità» che rispecchia un concetto che mi parve erroneo nei principii e assai dannoso nella applicazione.

L'art. 2 parla di una *presunzione di feudalità* e prolunga, ove tale estremo concorra, la prova dell'uso da 60 a 100 anni! Ho inteso or ora, che questo articolo è stato completa-

mente rifatto e che sarà proposto al nostro esame ed alla nostra approvazione in un'altra formula ancora non definita. Pur nondimeno non credo inopportuno fermarmi su questa frase, anche per eliminare ogni equivoco su tale punto fondamentale.

Io penso che non si possa parlare, mai ed in nessun caso, di presunzione di feudalità perchè il feudo o esiste o non esiste. Non esiste una *presunzione* della esistenza del feudo. La presunzione, che i giuristi ebbero a porre come base dell'esistenza dell'uso civico è questa: dove esiste un feudo, ci sono i demanii cioè: si presume l'esercizio di usi civici: *ubi feuda ibi demania*. Quindi ragione presuntiva del demanio qualora esistesse il feudo, non già presunzione di feudalità per dedurne le esistenze degli usi civici. Nessun giurista e nessun legislatore hanno mai parlato di una presunzione di feudalità e nessuna sentenza ha mai deciso in tal senso. Si è, invece, discettato sulla esattezza della massima: *ubi feuda, ibi demania* nel senso che non tutti i feudi fanno presumere il demanio, ma soltanto quelli che erano già abitati prima della concessione in feudo: i feudi *popolati* o *nobili*, in confronto ai feudi *rasi* o *rustici*; mentre se ne dubita per quelli non abitati prima, a meno che il barone non avesse accordato gli usi alla popolazione, che egli chiamava.

Non credo dovere aggiungere altro per dimostrare che la frase *presunzione di feudalità*, implica un errore di principio e deve essere eliminata dalla disposizione, ovvero deve essere sostituita dalle altre: *prova della feudalità*, secondo l'emendamento da me proposto.

Scala dei compensi. Io ho già accennato, ed il Senato del resto sa bene, che la legge più completa nella materia fu la legge emanata dal Re di Napoli nel 1841 dopo l'abolizione della feudalità, che ebbe luogo col decreto di Giuseppe Napoleone nel 1806 per Napoli e col Parlamento del '12 per la Sicilia. Il sovrano, date l'enormi difficoltà che avevano incontrato le Commissioni feudali nelle decisioni sullo scioglimento degli usi civici, nel 1841 promulgò delle istruzioni, che veramente sono le migliori, le più sapienti e le più complete tra quelle fino allora emanate. Esse costituiscono la base del decreto del 1824, di cui discutiamo la conversione in legge. Il detto decreto accetta la distinzione degli usi in *essenziali, utili e dome-*

nicali, ma se ne discosta nel fissare la scala dei compensi e, mentre per gli usi essenziali accorda un compenso che va dal quinto, alla metà, per gli usi utili e domenicali segna un compenso che va dalla metà ai tre quinti.

La Commissione, in questa parte, ha migliorato la scala fissata nel decreto-legge, ha creato una scala più larga e più elastica, che io approvo. Essa è partita non dal quarto ma dall'ottavo per gli usi essenziali, per ascendere fino alla metà. E, per gli usi utili, in cui si comprendono pure i domenicali, è partita dalla metà per ascendere fino ai tre quarti, salvo al Commissario, per i casi di diritti di lieve entità, di scendere al disotto del minimo segnato.

Ora io ritengo che, in ordine ai massimi fissati nel nuovo testo, si potrebbe adottare un temperamento, cioè: il quarto per gli usi essenziali e la metà per gli utili; quando coincidono usi essenziali ed usi utili, si potrebbero accordare i due terzi.

Ma questione più grave è quella di determinare la portata della espressione « fondo gravato » sostituita dal nuovo testo concordato alla espressione del decreto del 1924 « tutto il comprensorio del terreno ». Mi servirò di un esempio per rendere più evidente il mio pensiero e la ragione dell'emendamento proposto.

Esiste un feudo di 100 ettare, che è tutto boschivo, e sull'intero bosco si esercita l'uso civico di legnare.

Esiste invece un fondo esteso 100 ettare ed in esso solo una piccola parte è boschiva: appena 10 ettare su cui si esercita l'uso civico di legnare. Ebbene, quando si scioglierà questo uso e si dovrà accantonare una parte del fondo, si darà, nell'uno e nell'altro caso, il compenso su tutto il fondo? Ovvero si darà semplicemente il compenso relativamente alla sola parte, che è soggetta all'uso civico?

Il collega Scaduto ha fatto un opportuno emendamento, proponendo di aggiungere alle parole « fondo gravato » le altre « o porzione di fondo gravato », che chiarisce il senso della legge e toglie ogni equivoco sulla intelligenza dell'espressione « fondo gravato ».

Nell'emendamento da me presentato, adottando l'espressione delle leggi napoletane, che colla sola parola *demanio* indicavano la parte del feudo sottoposta agli usi civici, avevo pro-

posto che alle parole *fondo gravato* si sostituisse la parola *demanio*. Mi si è fatto osservare che *demanio* è una parola, che si usa nelle leggi napoletane e siciliane, ma non si usa affatto nelle altre leggi; e parlando di *demanio* in una legge unica per tutta Italia, si potrebbe intendere cosa completamente diversa da quella, che la legge vuole stabilire.

Io ritengo che sotto la patria giurisprudenza si è creata già una giurisprudenza, che data da sessanta anni, in cui la parola *demanio* ha avuto la sua consacrazione; sia che si parli di *demani* che esistono nel napoletano e nella Sicilia, sia di *demani*, che esistono in altre contrade d'Italia. Ma se questo potesse portare un equivoco nella intelligenza della legge, io mi adatto a qualunque espressione il Governo o la Commissione volessero sostituire, pur di togliere il dubbio, che sorge dalla dubbia espressione adottata nel nuovo testo ed eliminare le gravissime ed ingiustissime conseguenze, che ne potrebbero derivare.

E passo al terzo punto: *gravami contro le decisioni dei commissari*.

In questa parte la legge torna a ripetere una disposizione, che da alcuni anni si è adottata nelle leggi, che si sono emanate per talune giurisdizioni speciali. Quando si emanò il decreto-legge sulle acque pubbliche, si stabilì che contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie emanate dal tribunale delle acque si potrà fare appello insieme al reclamo contro la decisione definitiva.

In talune altre leggi si è introdotta la stessa disposizione. Nel decreto del 1924 si è ripetuta la stessa disposizione che è stata anche riportata nel testo della Commissione, sebbene la Commissione abbia aggiunto un ultimo capoverso, col quale si dà diritto alla Corte di appello di sospendere la esecuzione delle decisioni del Commissario se può avvenirne grave danno.

Ora io credo che, oggi, il Senato si debba pronunciare su questo punto, che è assai grave per le conseguenze dannose che ne possono derivare. Noi abbiamo un codice di procedura civile, che segna tutte le regole riguardanti le forme ed i termini dei gravami. Perchè mai, ogni volta che facciamo una legge per un nuovo istituto, dobbiamo dimenticare il codice di procedura civile e fare una dispo-

sizione speciale per le forme, i termini ed i modi di gravame? Questo porta una confusione incredibile nella pratica. Conosco avvocati anche provetti, i quali, appunto per questo vezzo di innovare, continuamente, le regole di procedura, che erano le regole su cui tutti si adagiavano nella pratica, hanno dovuto commettere errori, che hanno arrecato gravi conseguenze per i loro clienti.

Io penso che il Senato dovrebbe adottare, una buona volta, il principio che per i termini, i modi ed i tempi in cui si deve proporre un gravame, sola legge imperante sia il codice di procedura civile. Quando verrà il nuovo codice di procedura civile, e speriamo venga presto all'esame del Senato, e stabilirà delle nuove norme, esse si applicheranno a tutte le giurisdizioni ed a tutti i giudizi, ma cessiamo dal fare tante procedure e tante norme di appellabilità per le tante giurisdizioni speciali, già esistenti e che potranno crearsi in avvenire!

Però, anche non volendo adottare la norma generale delle procedura civile, io spero che il Senato vorrà accettare il mio emendamento e non vorrà sanzionare una disposizione, che mette sullo stesso livello le sentenze preparatorie e le sentenze interlocutorie, senza distinzione alcuna tra queste ultime. La disposizione di cui trattiamo oggi, ha la sua origine nella legge sul contenzioso amministrativo del 1817 del Regno delle due Sicilie. In questa legge si definivano le sentenze preparatorie e le interlocutorie. Le prime sono quelle in cui il magistrato ordina una prova o la produzione di un atto; le seconde quelle in cui il magistrato ordina una prova che è pregiudiziale al merito. E, fatta questa distinzione, si stabilì che per le sentenze preparatorie si poteva fare appello solo insieme alla definitiva sul merito, mentre per le sentenze interlocutorie l'appello si poteva proporre anche prima della definitiva. La ragione della distinzione è semplicissima, e quasi elementare. La sentenza preparatoria non pregiudica, in alcun modo, il diritto delle parti, mentre la interlocutoria, in taluni casi, non solo la pregiudica, ma ne definisce taluni punti. Un'esempio chiarirà, meglio, il mio pensiero. Si inizia ad esempio da un comune una causa per riconoscimento di usi civici sul fondo di Mevio.

La parte contro cui la domanda è proposta, oppone delle eccezioni, ad esempio quella di non potersi procedere oltre per la conciliazione già definita o per l'assegnazione già fatta, o per transazione stipulata o per inesistenza del demanio, o per altra eccezione perentoria. Ebbene il commissario respinge tutte queste eccezioni ed ordina una perizia per identificare il fondo gravato nella sua estensione e nella sua entità.

Pel testo dell'art. 32 la decisione del Commissario ha la sua esecuzione e la lite continua fino alla attribuzione delle terre al comune. Allora solo contro la sentenza definitiva sul merito insieme alla interlocutoria si potrà proporre l'appello alla Corte. Poniamo che la Corte accolga una delle eccezioni preliminari proposte dalla parte e rigettate dal Commissario, e respinga le domande originarie del comune, riconoscendo la esistenza della conciliazione o la validità della transazione, oppure l'inesistenza del demanio, ecc. ecc. Ebbene, tutti questi anni che sono trascorsi, sono passati invano! Tutti gli atti che si sono fatti, sono resi inutili! Tutte le spese che si sono incontrate nel giudizio sono un danno per tutti, sia per le parti che per l'economia nazionale. E soprattutto il decorrimento del tempo segna un grave danno per l'agricoltura, perchè, durante tutto questo tempo, ci è stata una stasi nei lavori di miglioramento o di razionale cultura del fondo.

Ecco la ragione del mio emendamento. Dato che dovesse rimanere il principio di una procedura e di una norma particolare per i giudizi sugli usi civici, propongo che ove la sentenza interlocutoria abbia deciso definitivamente un punto della lite, contro di essa si possa subito appellare, e ciò per la ragione che, sebbene si battezzino interlocutoria, in fondo la decisione è definitiva per quella parte, e quindi ci debba essere la possibilità di proporre appello, senza attendere la definitiva sull'intero merito della lite.

Mi si può obiettare che la giurisprudenza ha ammesso che, in questi casi, si possa proporre subito l'appello. Ma io debbo rispondere che ci sono stati dei casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto il contrario. Ricordo un caso recentissimo verificatosi dinanzi una delle Corti di appello siciliane. Il commissario

aveva escluso la transazione ed aveva ordinato la perizia; si appellò alla Corte e questa disse che l'appello non si poteva proporre perchè in fondo si era ordinata una perizia e quindi si doveva aspettare la sentenza definitiva su tutto il merito.

Ora, di fronte al dubbio e di fronte ad una giurisprudenza, che ha opinato in vario senso, io credo che, dovendo evitare, quanto più è possibile, le incertezze, che generano le liti, e dovendo fare una legge che sia la migliore e la più chiara possibile, *optima lex quae minimum relinquit arbitrio iudicis*, non si possa fare a meno di apportare la modifica che ho proposto all'art. 32, il quale, nel testo proposto, può arrecare tanti danni e tanto sperpero inutile di tempo e di danaro.

Ed ora poche parole debbo dire sull'articolo 42.

Ho letto, con molta attenzione, la relazione dell'onorevole Calisse.

Ho trovato, onorevoli colleghi, in essa la enumerazione di tutte le leggi che sono esistite in Italia, ho trovato denunciate le gravi conseguenze che derivavano da questa differenza di legislazione, ho letto che si voleva fare una legge unica, che doveva abolire tutte le altre leggi e che fosse la sola vigente in materia di usi civici.

Ebbene, dopo ciò, ho letto che all'art. 42 capoverso è detto: « Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie alle norme contenute nella presente legge ».

Ma, con queste norme, ritorneremo a tutte quelle leggi speciali, che esistevano nei diversi territori del Regno e le cui disposizioni se non abrogate espressamente restano in vigore, pur facendo una legge *unica* per tutto il Regno, il che significa, pei principii generali del diritto, una legge che abroga tutte le leggi preesistenti. Tralascio dal notare che questa disposizione darà necessariamente adito a dei gravi danni per tutte le innumerevoli liti, in cui si contrasterà se una data disposizione, che era vigente in una delle tante leggi passate sia ancora vigente, perchè mentre si disse che si dettavano disposizioni *uniche per tutte il Regno* si lasciarono in vita tutte le altre che non

erano specificamente abrogate. Facendo una legge unica, la disposizione del 1° capoverso dell'art. 42 dovrebbe sparire dal disegno di legge.

Non ho altro da dire e chiedo venia al Senato di essermi forse dilungato. Le osservazioni che ho esposte mi sono state suggerite dallo studio sereno ed imparziale della legge. Io non ho parlato nè in favore dei comuni, nè in quello dei feudatari; ho parlato solo per *ver dire* e pel desiderio che questa legge venga dal Senato migliorata affinchè riesca la migliore legge sugli usi civici che si sia fatta dopo l'abolizione della feudalità, la più degna della rinnovata grande Italia!

È con questo desiderio e con questa speranza che ho presentato le osservazioni e gli emendamenti, che mi auguro il Senato, col suo alto senno e con la sua autorità, vorrà approvare. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Su questo argomento hanno parlato e studiato alte competenze; io mi limito a chiedere alcuni chiarimenti per il trattamento che devono avere certi antichi usi in corso nelle nostre valli bresciane, che non possono essere comprese sotto il nome di usi civici, quali sarebbero le compartecipanze alpine. Siccome poi in alcuni Comuni per facilitare le convenzioni si è parlato di affrancazioni in danaro, trovo opportuno si debba tener ferma la massima affermata nell'articolo 5 del disegno di legge dell'Ufficio centrale concordata col Governo, che il compenso per la liquidazione dei diritti essenziali od utili avvenga con una quota in natura anzichè in danaro.

È da ritenersi che l'uso civico di qualsiasi natura, e cioè il pascolo, il legnatico, ecc., esso ha sempre, nella generalità dei casi, avuto origine da determinate necessità economiche delle diverse località ove questi usi furono introdotti.

La liquidazione in natura conserva il patrimonio del povero, mentre l'affrancazione in danaro fatta al Comune si risolverebbe in un sollievo di oneri che devono stare a carico dei diversi censiti.

Dopo di aver fatto plauso alla proposta del relatore all'articolo 5 e al complesso del disegno di legge proposta dall'Ufficio centrale, a mio avviso sarebbe opportuno chiarire che tra le associazioni, di cui all'articolo 25 del testo dell'Ufficio centrale non rientrano le partecipazioni alpine, tanto più che esse sono di stretto carattere privato; queste partecipazioni, che si chiamano anche diritti di antichi originari, devono essere affatto escluse dagli usi civici come le partecipazioni emiliane, e per questo mi rimetto completamente a quanto ha proposto il collega senatore Nicolini.

La competenza dei Commissari (art. 29) per la liquidazione degli usi civici va intesa in senso retto e non trattarsi della rivendica della proprietà, la quale può essere solo di competenza della magistratura ordinaria.

Anche su questo punto starà bene un chiarimento, perchè le espressioni della legge che hanno una certa latitudine, potrebbero trarre in errore qualche Commissario.

Domanderei anche perchè si fa l'eccezione per le provincie ex pontificie di tener fuori le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto 3 agosto 1891, n. 510 per l'affrancazione a favore della popolazione di un Comune con trattamento diverso da quello che si fa per tutti gli altri Comuni d'Italia.

Aspetterò queste spiegazioni per dare con più sicura coscienza il mio voto al presente progetto.

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Sono molto spiacente, parlando da questo banco, di dovere manifestare in buona parte qualche dissenso tra me e gli onorevoli ed illustri membri dell'Ufficio centrale. In pari tempo debbo manifestare ancora il mio rincrescimento pel dissenso su qualche punto dalle idee che informano il disegno di legge, tanto più che pare che oggi si voglia, con un emendamento venuto testè, rafforzare maggiormente, secondo il modo di vedere mio, il punto di vista del Governo, che a me non sembra del tutto accettabile.

La legge che stiamo trattando è molto grave per la sua materia molto complessa, sulla quale vi è un secolo, per lo meno, di lettera-

tura giuridica e scientifica svariaticissima per le differenti regioni d'Italia. E non solo vi è tanta letteratura ed un numero senza numero di giudicati, ma vi è anche molteplice varietà di legislazioni, essendovi leggi diversissime, che finora hanno imperato nelle varie regioni d'Italia.

Su questa situazione, che non è soltanto storica, ma che risponde a condizioni locali assolutamente varie, per la natura stessa delle cose, viene a crearsi una legge unica, la quale per la sua unicità deve rispondere ad un desiderio generico, che tutti abbiamo, di migliorare e fortificare sempre più l'unificazione politica del nostro Paese. Ma, trattandosi di materia estremamente positiva, che tocca interessi delicatissimi e gravi di popolazioni rurali, di patrimoni privati e di economia pubblica, non basta questa considerazione generica della bellezza dell'unità per giustificare una legge unica.

Dobbiamo invece temere che una legge unica, non rispondente con esattezza alle varie, molto varie, condizioni locali, possa creare delle situazioni imbarazzanti per tutti, e dobbiamo temere che la legge possa fallire per questo agli scopi che si vorrebbero raggiungere.

A molti parve anche grave che queste disposizioni si siano volute emanare col metodo del decreto-legge. Questo metodo, in taluni casi, può essere necessario e utile. Ma in una questione come questa, in cui sono in conflitto tanti e gravi interessi anche di ordine patrimoniale, sarebbe stato meglio procedere per le vie ordinarie. Avendo seguita invece la via del Decreto-Legge, si è venuta a reare una situazione difficile in quanto da tre anni questa legge impera e sono già molte le sentenze rese da commissari regionali, con criteri e concetti che oggi potrebbero essere in gran parte sconfessati. A questa anomalia provvederanno in parte le disposizioni transitorie che l'Ufficio centrale ha presentato. Ma meglio sarebbe stato non andare incontro a tali difficoltà.

Ad ogni modo il fatto è questo: sono tre anni che le popolazioni si agitano sotto la bandiera di questo decreto-legge e gli uffici dei commissari regionali sono assediati da cause e litigi di ogni specie, mentre interessi patrimoniali anche delicatissimi sono sotto la spada di Damocle dell'applicazione del decreto.

Ma questi, onorevoli colleghi, sono, direi quasi, rimpianti rétrospettivi e forse senza conseguenza: tanto è vero che io pure mi ero associato agli onorevoli colleghi nel passar sopra a tali difficoltà, accettando cioè una legge unica per tutta l'Italia in una materia così varia, adattandomi a modificare solo nelle parti che era possibile modificare, il decreto-legge, senza sconvolgere tutto l'organismo del sistema, giacché non è possibile prescindere dal fatto che questo decreto-legge esiste e che una magistratura speciale esiste pure e funziona, con una quantità di cause e d'istruttorie già compiute fino all'emanazione di vere sentenze.

Quindi noi non possiamo prescindere in modo assoluto dallo stato di fatto che si è creato. Però onorevoli colleghi, pur passando sopra a tutto questo, io ho voluto ricordarlo perchè certamente a nessuno di voi sfugge la gravità della questione che abbiamo tra le mani e la responsabilità che incombe a noi tutti. Certamente non è una questione politica di ordine superiore; ma ad ogni modo anche in questa questione entra un poco la politica perchè la pace e la tranquillità delle popolazioni rurali è di un interesse non comune, e perchè i diritti della giustizia sono uno dei sommi cardini della grande e buona politica.

Ma, anche prescindendo da tali considerazioni e venendo al concreto ed al pratico, voi avrete letto onorevoli colleghi, l'ammirabile relazione al Senato che l'amico onorevole Calisse ha presentato circa un mese fa: e avrete rilevato come il vostro Ufficio centrale aveva portato la massima obbiettività nell'esame delle questioni singole e il massimo spirito di moderazione appunto per non isconvolgere tutto quello che di fatto esisteva. Dopo un lungo esame delle questioni, in seguito a discussioni interne, a conferenze e a dibattiti, finalmente si era arrivati ad una soluzione che sembrava abbastanza buona: dico abbastanza buona, perchè essa non soddisfaceva che in parte ai « desiderata » di molti di noi. Ma ad ogni modo c'eravamo accordati ed avevamo un testo il quale era stato accettato dall'Ufficio centrale ed era stato compilato perfino negli uffici del Ministero dell'economia nazionale, dal quale per cortesia dell'egregio ed eccelso onorevole ministro era stato a noi comunicato.

Sembra ora — dico sembra perchè la notizia non è ancora pubblica nè ufficiale — che si venga ad una modificazione del testo già concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo, ad una modificazione che ha un'importanza molto considerevole. Naturalmente il Governo è liberissimo di voler recedere da un'idea che in un dato momento aveva creduto di accettare: gli accordi di questa natura non sono contratti e quindi non hanno niente che vincoli nessuna delle parti. Anche noi saremmo liberi a nostra volta di recedere dal concordato fatto se credessimo di sottoporre al Senato dei cambiamenti a quelle stesse cose prima concordate. Però questo emendamento ora sopraggiunto sconvolge uno dei cardini della concordazione avvenuta. All'Ufficio centrale sembrava, onorevoli colleghi, che due punti fondamentali dovessero raccomandarsi alla considerazione e quindi al voto del Senato: uno dei punti era quello che riguardava il modo di procedere nell'accertamento dei diritti civili; l'altro punto era quello che riguardava il modo di procedere circa le indennità da assegnarsi per le affrancazioni.

Il decreto-legge 1924 ha questo inconveniente, di avere nel procedimento di accertamento omissso di parlare di un elemento che la giurisprudenza ha sempre ritenuto gravissimo; cioè del possesso di fatto. Perchè se v'è una materia nella quale dal fatto nasce il diritto è proprio questa che concerne gli usi civili, mentre appunto questi usi non sono teorie astratte di nessun genere e di nessuna specie. Quindi il possesso di fatto ha una importanza decisiva e se un uso civile ha cessato di essere uso perchè abbandonato, per essere cambiate le condizioni locali, le tendenze od i bisogni della popolazione, se insomma un uso è stato abbandonato, non è più un uso, non è più una consuetudine. Quindi, saggiamente, una legge che ha imperato fino all'emanazione di questo decreto legge, per una parte soltanto d'Italia, cioè per le provincie già pontificie, la legge del 1888 voleva che le affrancazioni si facessero per gli usi civili nei *limiti dell'ultimo possesso di fatto*, e su questi limiti dell'ultimo possesso di fatto, c'è tutta una giurisprudenza di cui può essere testimone l'illustre presidente dell'Ufficio centrale, che tante di quelle sentenze fece od ispirò.

Ebbene questo elemento dell'uso nel decreto del 1924 era stato dimenticato: dico dimenticato, perchè io non credo affatto che chi ha compilato questo decreto intendesse sopprimerlo. Infatti questa tesi è stata sostenuta da parecchi scrittori ed ultimamente da un valente giurista già presidente di una Giunta di arbitri in materia di usi civici, ora distinto sostituto avvocato generale erariale, il quale in un pregevole articolo pubblicato in una rivista romana, intitolata *Demani, usi civici* ecc. sosteneva che, non ostante il silenzio nel decreto-legge del 1924, l'uso ossia lo stato di fatto e di possesso sia sempre un elemento che non può essere trasandato. E l'Ufficio centrale ha creduto fosse necessario togliere di mezzo questo silenzio pericoloso ed equivoco, il quale poteva cambiare lo stato delle cose e nell'art. 2 del disegno di legge che avevamo cercato di concordare con il Ministero e che il Governo aveva accettato, si diceva che oltre agli elementi di prova antichi e moderni doveva pur concorrere l'elemento dell'esercizio ed il possesso di fatto per gli usi civici e questo elemento doveva essere considerato non attuale, ma durato un congruo periodo di tempo. E poichè veramente la giurisprudenza anteriore era oscillante nel determinare l'epoca dell'ultimo possesso di fatto, l'Ufficio centrale propose un termine di 60 anni per tutti i casi il doppio cioè della prescrizione ordinaria, e poi anche come una eccezione si spingeva fino ai 100 anni nei casi nei quali la feudalità provata potesse esercitare una influenza legittima nell'accertamento dell'uso civico. E vedo con piacere i cenni di assenso dell'onorevole collega Di Stefano, che ha sviluppato testè questo pensiero cioè che la feudalità provata possa fornire una presunzione dell'uso civico.

Ora sembra che quest'ultimo termine del possesso di fatto venga portato semplicemente, a 127 anni.

Un tale cambiamento non è un dettaglio che potrebbe formare oggetto di discussione particolare quando discuteremo l'art. 2. o sul testo della Commissione o su quello ministeriale; è un punto cardinale di tutta quanta la legge. E perciò il vedere questo punto messo in dubbio, anzi contraddetto con una disposizione che dica bensì che il possesso di fatto deve essere non precario, bene inteso, non equivoco ed

altre belle cose, ma che abbia una durata per lo meno di 127 anni, cioè che parta dall'anno 1800, secondo me, secondo il mio modo di vedere, ciò sconvolge tutta la legge come la concepivo io, e parlando a mio nome personale, non mi sento di consentire a tale emendamento.

Ho detto io, e ripeto io, perchè i miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale più illuminati certamente di me, più saggi di me, e verso i quali professo vera, profonda e sincera stima e devozione, — se me lo permettono anche sincera amicizia, — sono di parere diverso, e credono che si possa adottare anche questo ultimo possesso di fatto che avrebbe durato 127 anni. Essi fanno una osservazione che mi pare piccola. Voi eravate disposto, dicono, ad arrivare a 100 anni quindi è questione di 27 anni di meno. Prima di tutto arrivavamo a 100 anni in un caso che consideravamo eccezionale e poi non è questione di contare gli anni uno per uno se siano o centoventisette o centocinquanta, bisogna volere che questo termine abbia un rapporto qualunque prima di tutto con fatti giuridici e legislativi, perchè siamo in materia di diritto e non in materia astratta e di articoli di giornali. Il 1800 rappresenterà ricordi storici quanto volete importanti, ma nulla in riguardo agli usi civici. Non rappresenta niente che si ricolleggi ad un punto qualsiasi della legislazione precedente, che abbia un rapporto con la questione degli usi civici e neppure con la questione dei feudi.

L'abolizione dei feudi nelle varie regioni d'Italia non avvenne nello stesso giorno, e nessuna avvenne proprio nel 1800; qualcuna, come la Toscana, ebbe leggi di abolizione dei feudi anteriori al 1800, e in tutte le altre regioni le leggi abolitive dei feudi sono posteriori ed anche di parecchi anni. Dunque perchè prendere il 1800? D'altra parte più si portano indietro le indagini su queste condizioni di fatto, e più si rende difficile la soluzione dei casi singoli.

Immaginate voi che si possa sul serio fare una prova legale sullo stato di possesso e di esercizio di questi diritti alla data di 127 anni fa? Si potranno avere delle ciarle, si potranno avere purtroppo — perchè lo abbiamo spesso veduto — dei testimoni falsi, che diranno cioè cose che non sanno e che mai hanno potuto

sapere, e che quindi hanno inventate; ma non potremo avere prove precise e concrete che si portino a tempi così lontani. Dunque più si allontana il termine, e più diventa complicata la questione ed inestricabile, donde nasceranno, proprio dopo una legge abolitiva, liti interminabili.

Ho detto ed ho finito su questo punto per essere più breve che sia possibile perchè già mi sento rimproverare dal Presidente dell'Ufficio che sono andato troppo per le lunghe.

Voglio soltanto far riflettere questo, che sarebbe molto opportuno se questo art. 2 del nostro disegno di legge rimanesse quale è nella proposta dell'Ufficio centrale, già concordato col Governo. Ma se si deve emendare, si emendi in guisa da non arrivare a quei termini così lontani come quelli che sembra si vogliano oggi proporre. E se questo non fosse, è evidente che io voterò contro ad un articolo che fosse di diversa formazione, e sarò molto esitante sul votare o non votare la legge, perchè credo che questa disposizione inquinii tutta la legge nel suo complesso, crei una situazione che sarà fomite di agitazioni dei nostri paesi, prolungazione eterna di liti, con risultato molto diverso da quello che si doveva proporre una legge unica di abolizione di usi civici, fatta con la maggiore rapidità, perfino con il metodo del decreto-legge.

Torno da ultimo sulle parole con le quali ho cominciato, ripetendo particolari dichiarazioni di riguardo, di deferenza, di stima personale e di affetto ai miei illustri colleghi dell'Ufficio centrale dai quali in questa parte mi trovo distaccato. Me ne dispiace, ma non è sufficiente ragione perchè io debba pensare in modo diverso da quello che la mia coscienza mi detta. Certo non per questo la legge naufragherà: se vi sarà accordo tra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Governo anche sul nuovo art. 2 che io ho combattuto, evidentemente questo passerà. Io potrò così, come semplice giurista, come cittadino, deplorarlo, ma non per questo sarà la fine del mondo, perchè non dipende da questo l'esistenza del genere umano e neppure l'esistenza della nostra cara e santa Italia.

Ma non vorrei in nessun modo che il Governo dalla mia resistenza traesse argomento per credere che qui si faccia della opposizione.

Qui non vi sono argomenti politici; è una questione puramente tecnica, giuridica, amministrativa, pratica e quindi niente affatto politica. Per questa ragione v'ha la possibilità di opinare anche in dissenso col Governo. Ed io che ho la coscienza — e credo che il Governo sia il primo a riconoscerlo — di aver sempre costantemente e fedelmente votato la fiducia al Governo nazionale, alle cui alte benemeritenze, e soprattutto alle benemeritenze del suo Capo illustre, rendo io per il primo il dovuto onore, non credo che mi debba essere impedito di criticare una disposizione di indole giuridica e pratica che credo non rispondente agli scopi per i quali doveva essere fatta la legge di cui si tratta.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 693, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-1927;

Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 682, che autorizza una quarantacinquesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27;

Conversione in legge del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sugli usi civici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Calisse.

CALISSE, *relatore*. Le osservazioni che si son venute facendo dagli onorevoli Senatori che han preso parte a questa discussione, si riferiscono tutte alle disposizioni che sono contenute ne' singoli articoli di questo disegno di legge; e perciò io non avrei chiesto al Senato di consentirmi una breve esposizione generale della legge stessa, se il senatore Santucci non mi vi avesse richiamato con la dichiarazione da lui poc'anzi fatta. A questa io debbo corrispondere, esprimendo innanzi tutto il dispiacere che i miei colleghi ed io vivamente sentiamo, di non averlo consenziente anche su ciò che or ora egli ha esposto, dopo che in tutto il nostro lavoro ci siam tanto giovati della sua dottrina e della sua esperienza.

Sulla necessità di una legge, che ponesse fine alla molteplicità delle differenze regionali in così importante maniera: quale è questa degli usi civici, quanto si è detto dai precedenti oratori dimostra che siam tutti d'accordo, Solo si è fatta qualche riserva sulla convenienza di una legge rigidamente unica di fronte alle varietà che gli usi civici hanno da regione a regione. Ma le varietà non toccano il punto essenziale. Questo è unico e costante in tutte le forme degli usi civici; i quali altro non sono che i diritti che la popolazione di un determinato territorio esercita su terre che in proprietà appartengono ad altri, usandone secondo la loro destinazione ed in soddisfazione dei propri bisogni. Intorno a questo punto essenziale si formano poi le varietà. Varietà nei soggetti del diritto civico: son tali, ordinariamente, tutti gli appartenenti al Comune; ma sono anche frequenti gli esempi che ciò non basti, richiedendosi talune speciali qualità, come il domicilio che duri da un certo tempo, il possedere una certa quantità di bestiame, l'appartenere ad una determinata associazione, la discendenza da famiglie originarie del luogo. Varietà negli oggetti: se frequente è il diritto di far legna ne' boschi e pascolo ne' luoghi a ciò adatti e non raro quello della semina, altri usi particolari son pur numerosi, e di tutti

è poi variabile il contenuto e il modo dell'esercizio, poichè se v'è materia, come ben diceva il senatore Santucci, in cui il diritto nasce dal fatto, essa è questa degli usi civici. E varietà s'incontra, nè lieve, nelle forme legislative che da tempi remoti questi usi son venuti prendendo, e nei loro elementi economici, che tanto dipendono dalle particolari condizioni de' luoghi e dei loro abitanti, senza tacere che a tutto questo s'aggiungono e s'intrecciano interessi sociali e politici: anzi son questi, men visibili e più profondi, che han dato alla questione una sempre maggiore gravità, con la conseguenza della necessità di una legge che finalmente venisse a regolarla tutta, secondo i principî della giustizia a tutti, dell'ordine pubblico e della incontrastata ed attiva autorità dello Stato.

Ciò non poteva ottenersi se non con legge unica per tutti e su tutto. Le varietà, di cui si è detto, sol questo esigono, che la legge sia tale, che intorno alla chiarezza ed alla fermezza dei suoi principî ammetta, in quelle sue particolari disposizioni che ne sono capaci, la possibilità dell'equo adattamento alla varietà delle condizioni e dei bisogni, che siano ancora da considerarsi e sodisfarsi.

A tutto questo la legge a Voi proposta, onorevoli Colleghi, pienamente corrisponde.

Essa muove dal proposito che le terre debbano essere liberate dalla servitù che loro impongono gli usi civici, poichè altrimenti, come la esperienza ha dimostrato ed è facile intendere, non possono esser tratte a miglioramento di coltura ed aumento di produzione. Ma il diritto che le aggrava, diritto delle popolazioni, deve pur essere riconosciuto, e deve perciò essere compensato nel suo giusto valore. Le leggi precedenti non avevano a ciò provveduto abbastanza, e non ebbero quindi il buon successo che se ne era sperato. Non avevano fatto giusta considerazione di qualcuno di quegli elementi, che si è detto che sono men visibili, ma più profondi e vitali nella questione che trattiamo. Per esempio, facendosi, a norma di legge, l'affrancazione di un bosco dalla servitù del legnatico mediante il pagamento di una certa somma al Comune od alla Università agraria, nessun vantaggio diretto aveva di questo la popolazione, ma tutto ne aveva il danno di non aver più legna per

fuoco domestico, e doverle acquistare a prezzo ove prima non aveva altra pena che del raccogliarla e portarla via. Non v'era corrispondenza fra il diritto tolto, considerato in ogni suo elemento, e il prezzo pagato all'ente che rappresentava la generalità degli utenti. Nè questo era unico caso. Perciò la nuova legge stabilisce, come principio generale, che il compenso per l'uso civico, che è tolto, debba esser dato mediante la cessione di una parte del fondo su cui quello gravava. Non è nuovo questo principio; giacchè esso fu nel secolo scorso applicato nell'Italia meridionale, e dalla esperienza non felice che là se ne fece taluno è stato indotto a dubitare del buon successo di questa sua nuova applicazione. Ma le condizioni son del tutto mutate. La ripartizione delle terre là fu protratta per decenni e decenni, e non mai pienamente eseguita, per le forti resistenze che vi si facevano, per la insufficienza dei mezzi e dei poteri assegnativi, per le condizioni stesse dei luoghi, male adatte alla trasformazione delle terre feudali in piccoli individuali possessi. Onde avveniva che colui stesso che ne aveva ottenuto la concessione cercasse disfarsene per qualsiasi guadagno, che potesse sollecitamente ritrarne. Tutto felicemente oggi è mutato. Ad aiutare il lavoratore della terra, onde non senta mai il bisogno nè il desiderio di abbandonarla o trascurarla, si ha tutto un complesso ordine di provvedimenti, che fa capo allo Stato, e si ramifica per tutta la struttura economica e sociale della Nazione. Nè la ben ricomposta autorità dello Stato può temere di opposizioni che rendano vana la sua legge e neppure ne ritardino l'applicazione. Tutto, perciò, induce a tener per certo che questa potrà esserne piena ed efficace.

Per giungere all'abolizione dell'uso civico ed alla determinazione del suo compenso è necessario; innanzi tutto, farne l'accertamento in tutti i suoi elementi. E da questo appunto ha principio la legge, che vuole che dell'uso civico siano riconosciuti non solo la esistenza, ma anche la sua estensione ed il suo valore.

Con ciò si collega la grave questione se possa l'uso civico cessare per decorrere di tempo, mediante prescrizione. Certo non è necessario che il suo esercizio sia presente ed attuale; può questo esserne cessato senza che esso abbia

perduto la sua giuridica esistenza. Ma da ciò non si può giungere, come in passato si è fatto, ad una generale dichiarazione d'imprescrittibilità. Dichiarare imprescrittibili gli usi civici nelle loro particolari configurazioni val quanto supporre non capaci di economico e sociale miglioramento le popolazioni che li possiedono, val quanto impedire ogni utile trasformazione della terra che vi è sottoposta. Un elemento d'imprescrittibilità v'è contenuto, ed è il diritto che la popolazione ha di non rimanere spettatrice inerte dell'abbandono delle terre che la circondano, che il lavoro non ne sia fatto con la sua esclusione, che ai suoi bisogni sia dato sempre il mezzo di soddisfare nella misura che ne è necessaria. Ma da ciò non segue che rimanga immutabile il modo di provvedere a queste naturali esigenze; anzi, è da farsi che a modi di primitivo sfruttamento delle terre succedano altri sempre più convenienti a progrediente civiltà. Ben diceva il senatore Santucci che l'uso civico può cessare per desuetudine, in quanto che ne sia cessato il bisogno in coloro che lo esercitavano, e siano state portate a miglior coltura le terre che ne erano oggetto.

Questo concetto generale è stato accolto nella presente legge, e se ne deve riconoscere e lode al Governo, che così ha tolto un grave impedimento alla giusta risoluzione della questione degli usi civici. Infatti, si è posto un termine fisso, oltre il quale non si ammette più domanda per il loro riconoscimento. Dentro questo termine si deve chiedere che si faccia l'accertamento dell'uso civico, a cui si crede di avere diritto; altrimenti, ogni azione per farlo valere è perduta. Per l'avvenire così è provveduto. In quanto al passato, non si era posta determinazione alcuna di tempo per l'esercizio del diritto civico, di modo che se ne sarebbe potuto richiedere il riconoscimento, anche se da secoli esso fosse cessato. Nè si sarebbe così secondata questa legge in uno dei più importanti suoi fini, di rendere, cioè, le liti men frequenti che sia possibile e meno arbitrarie. Quest'Ufficio centrale, perciò, d'accordo col Governo, aggiunse a questo disegno di legge un articolo, il secondo, col quale fu stabilito che per procedere all'accertamento di un uso civico dovesse questo esser stato esercitato entro gli ultimi 60 anni precedenti la

data del decreto che ora si converte in legge, 22 maggio 1924, ed entro gli ultimi 100 anni, se fosse stato feudale il territorio ad esso soggetto. Debbo dichiarare che questa formola, accettata per transazione fra varie concorrenti difficoltà, poteva dar luogo ad interpretazioni diverse, e si riduceva in sostanza ad ammettere ordinariamente la prescrizione centenaria, poichè facile sarebbe stato il porre innanzi, per ogni caso, la presunzione della feudalità del fondo. La duplicità delle date non era che apparente, nè propriamente giuridico era il criterio della distinzione fra l'una e l'altra. In conseguenza, Governo ed Ufficio centrale propongono a questo articolo un emendamento, pel quale il termine si fa unico, ma si protrae in là fino al principio del secolo passato: dall'anno 1824, al quale si sarebbe giunti con la prescrizione centenaria anzidetta, si va al 1800. Qui è sorto il dissenso col collega Santucci, che ha già fatto udire al Senato le ragioni del suo contrario parere: ragioni, che, senza dubbio, hanno peso, ma che tuttavia non son parse tali da dover prevalere. Innanzi tutto, io ho già detto che si era concordi nella opinione che l'articolo di cui stiamo trattando avrebbe dovuto in qualche modo essere corretto. Non si deve poi perder di vista il fatto che con questa legge si viene a porre disciplina in una materia che, oltre ad essere piena per se stessa di difficoltà, è stata finora agitata da passioni e disordini; e quindi a farla ricevere da tutti col convincimento della sua necessità e giustizia giova l'usare, ovè si può, larghezza, affinchè a nessuno sembri che troppo angusta via siasi lasciata per l'esperimento di diritti che si creda di avere. Ed in ultimo, se, come ha osservato l'onorevole collega Santucci, nessun significato ha per gli usi civici l'anno 1800, io osservo che nemmeno potrebbe averne uno qualsiasi l'anno 1824. Anzi, pel primo io aggiungo che può esserne significato un momento che precede immediatamente quei rivolgimenti a cui la materia anche degli usi civici non si sottrasse. Ciò che verso la fine del secolo XVIII non era stato che parziale tentativo, non sempre seguito da durevoli effetti, dopo il 1800 si fa movimento generale, che, per l'argomento del nostro discorso, mette capo alla abolizione della feudalità in ogni parte d'Italia, e con essa sono avvolti gli usi ci-

vici, che se ne considerano ramificazioni e residui che debbono essere aboliti. Da allora, infatti, son le leggi, specie nel mezzogiorno d'Italia, che procedono alla loro trasformazione o soppressione: incomincia da allora veramente la lotta fra i contrastanti interessi che a loro riguardo si formano, e alla cui composizione questa legge intende: riprender, dunque, di là il tempo per richiedere pel riconoscimento della esistenza di un uso civico il fatto del suo esercizio, non sembra senza ragione nè senza equità.

E perciò l'Ufficio centrale, d'intesa col Governo, propone che l'art. 2 sia, da quale si legge nel testo presentato al Senato, modificato in questo senso, che, qualora non possa la esistenza dell'uso civico esser dimostrata con documento, del cui valore dovrà poi giudicare il magistrato, possa ammettersi altro mezzo legale di prova, accompagnata, però, dalla condizione che esso non sia cessato, senza esser stato poi più ripreso, anteriormente all'anno 1800.

Stabilita la esistenza degli usi civici, se ne deve poi accertare, per la giusta determinazione del compenso che per essi è dovuto, il loro valore e la loro estensione.

In riguardo al loro valore, si sono ripartiti tutti in due classi, quella degli essenziali e l'altra degli utili. Usi civici essenziali sono quelli che servono ai necessari bisogni delle popolazioni; che hanno per oggetto determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura ed il loro compimento: essenziale, per esempio, è l'uso civico del far legna nel bosco per il fuoco domestico, del pascolare il bestiame per il proprio lavoro. Utili son quelli che si esercitano anche per scopo più ampio, come del fare il legname per gli strumenti agricoli o per la costruzione di case, del pascolare per far lucro mediante la vendita del bestiame o dei suoi prodotti. Hanno un contenuto maggiore questi usi civici in confronto di quelli dell'altra categoria, e maggiore deve esserne perciò il compenso.

Il secondo criterio per la loro valutazione è quello della estensione che essi hanno. In conseguenza, la porzione del fondo che deve cedere in compenso a chi aveva il diritto dell'uso civico che viene abolito, è in relazione con la parte del fondo stesso che da questo è gravato,

e perciò nella legge si dice il « fondo gravato » : la totalità, se l'uso civico si estende su tutto, una parte soltanto, se a questa l'uso stesso è ristretto.

Con ciò ho risposto alle osservazioni che ha fatto l'onorevole senatore Di Stefano, a cui pareva non chiara in questo punto la espressione della legge. Egli, di più, alla parola « fondo » vorrebbe sostituita l'altra « demanio », quale è usata nella legislazione napoletana e di Sicilia. Ma egli vorrà consentirmi che in contrario io osservi che appunto perchè la parola « demanio » ha, in questa materia, un significato proprio della Italia meridionale, cioè di terra appartenente al Comune o ad altro pubblico ente, sulla quale gli abitanti del luogo godono degli usi civici; non può esser essa adoperata in una legge generale per tutto lo Stato, ove si han regioni che con quel significato non la conoscono. Dir fondo gravato è a parer mio espressione completa, che per tutti vale con uno stesso e chiaro senso; cioè che del fondo, solo in quanto è gravato dagli usi civici, deve una porzione esser ceduta in compenso di questi.

La relazione tra il fondo, su cui gli usi civici sono esercitati, e la porzione, che deve esserne assegnata in loro compenso, fu già stabilita con varia misura dal decreto napoletano del 1810, che in questo disegno di legge fu preso ad esempio, e che dall'on. Di Stefano, se io ho ben compreso le sue parole, si vorrebbe qui ristabilita nei precisi suoi termini.

DI STEFANO. No.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale, consentente il Governo, ho modificato tali termini per ottenere una maggiore possibilità di adattamento della legge alle varietà del diritto esercitato. Nell'Italia meridionale gli usi civici potevano avere materia più ricca che altrove, maggiori potendo là essere le necessità cui dovevano soddisfare, a cagione delle particolari condizioni dei luoghi e delle loro popolazioni: ne sia esempio il pascolo attraverso i cosiddetti tratturi, sulla Sila e via dicendo. Altrove lo stesso uso poteva ridursi a cosa ben tenue: per esempio, il pascolo estivo nelle campagne del Lazio, fra l'avvenuta raccolta del grano e la preparazione per la nuova sementa: pochi mesi, durante i quali le campagne non hanno lavoro nè frutto. È sembrata, quindi, cosa giusta

che il compenso, per essere mantenuto in corrispondenza col valore dell'uso civico a cui si riferisce; fosse determinato in proporzioni più particolari, distanziando, più che nel decreto del 1810 non si fosse fatto, i termini estremi delle sue misure, fra i quali il magistrato deve tenersi per applicar quella che più egli giudichi conforme allo scopo. Così, per esempio, ove si poneva la quarta parte del fondo come la minor misura di compenso per gli usi civici essenziali, ora può scendersi sino alla parte ottava; e di più si dà al magistrato la facoltà di assegnare una porzione anche da meno, quando riconosca che l'uso civico è di così poca entità che neppure in quel tanto può corrispondergli il compenso. Come si vede, date di questo per disposizione di legge le misure, nel giudizio sul valore dell'uso civico non si ha più necessità di chiederne la perizia. La esperienza dimostra che la perizia non di raro complica ed aggrava le liti; ma oltre a questo, in materia di usi civici essa non può tener conto di quegli elementi che non sono sempre nè esattamente apprezzabili sotto l'aspetto economico: elementi, come si è detto, familiari, sociali, politici, di cui si deve pur tener conto, se si vuole che la legge risponda a giustizia e raggiunga lo scopo che tutti ci proponiamo. È anche da notarsi che il dover stimare caso per caso l'uso civico mediante perizia era conseguenza del doverne compensare la soppressione col pagamento di una somma in denaro: questo sistema ora non si ha più, sostituito, come si è detto, dall'altro della cessione di una porzione della terra, fatta taluna eccezione in speciali e ben determinate circostanze. Così, gli appezzamenti di terreno tanto piccoli e di tali condizioni, che nessuna utilità si avrebbe da chi ne ricevesse una porzione; i terreni che hanno avuto permanente trasformazione di migliore cultura agraria, la quale dalla loro divisione potrebbe esser danneggiata; si lasciano interi al loro proprietario, ed in un canone, a lui imposto, si muta il compenso per l'uso civico da cui si è liberato. Il compenso in qualche caso può anche del tutto mancare; per esempio nel caso di talune promiscuità. Sono i diritti che si esercitano promiscuamente fra abitanti di territori diversi. La origine può esser varia. Può la promiscuità derivare da

condominio. Tale è il caso di due Comuni, dei quali uno sia sorto per separazione dall'altro che già prima esisteva: il territorio già unico si è diviso ora fra i due, ma, ciò non ostante, si conservò in favore di tutta la popolazione il diritto che già vi aveva, quello, per esempio, del far legna nella parte boscosa del territorio medesimo: il titolo di questo diritto è il condominio. Ovvero la promiscuità può derivare da servitù, come avviene se gli abitanti di un Comune abbiano acquistato sul territorio del Comune confinante l'esercizio di un diritto, sia per compra che ne abbiano fatto, sia per avvenuta prescrizione. La legge di cui discutiamo scioglie tutte le promiscuità, ora mediante compenso ed ora senza: nessun compenso è dato allora che questo è inerente al fatto stesso dello scioglimento, quando, cioè, ciascuna delle due parti, se perde il diritto di usare della terra altrui, esclude con ciò stesso dalla propria ogni estranea concorrenza, e così ne aumenta con la libertà il valore. Non manca, finalmente, la possibilità che le parti fra proprietario ed utenti siano invertite, che a questi, cioè, sia dato il diritto di affrancazione, venendo con ciò gli utenti stessi in possesso di tutto il fondo, e al proprietario corrispondendo un canone adeguato: circostanze del tutto eccezionali, bisogni essenziali ed evidenti della popolazione debbono giustificare, volta per volta, un simile provvedimento, sulla cui opportunità larga facoltà di giudizio è data al magistrato che lo deve deliberare. Ma tutti questi, che si son venuti indicando, sono casi speciali e rari, che la legge ha preveduto per la ragione che già io dissi, che, cioè, l'unificare in norme comuni la materia degli usi civici per tutto lo Stato non portasse trascuranza per quegli'interessi particolari che meritano ancora considerazione e tutela. La regola generale rimane però quella che l'uso civico, che si abolisce, debba esser compensato con la cessione di una parte del fondo che ne era gravato.

Tale cessione deve esser fatta al Comune nel cui territorio il fondo si trova. Si forma una massa, così, di terre a cui altre convengono da altre parti, come si è detto nella relazione di questo Ufficio centrale, che qui non occorre ora ripetere. E di tutte si deve fare una prima generale distinzione, poichè debbono non esser tolte

all'uso civico quelle terre che, per le loro naturali condizioni ed anche per le necessità della popolazione, sono adatte ad essere usate come bosco o come pascolo permanente. La destinazione non se ne può mutare, tranne che per giusta cagione, approvata dal Ministero della Economia nazionale; ma d'altra parte il diritto che agli abitanti ne è conservato è limitato a quell'uso che già si disse chiamarsi essenziale, in quanto, cioè, sia necessario per i bisogni della persona e della sua famiglia. Per questa stessa ragione, l'esercizio non può esserne negato ad alcuno: ed infatti la legge ordina che i terreni soggetti all'uso civico debbono essere aperti a tutti i cittadini, chiunque ne sia il proprietario, o il Comune o una sua frazione od una associazione.

Qui s'incontra la questione delle associazioni, a cui si riferisce quanto han detto, a proposito delle partecipanze emiliane ed alpine gli onorevoli senatori, P. Niccolini e Passerini. In generale le associazioni, che hanno in proprietà terre soggette ad uso civico, sono conservate, pur con la facoltà data al Governo di scioglierle, quando creda che non abbiano più una utile finalità. Sono varie nelle loro specie: università agrarie, comunanze, società degli originari, partecipanze. A riguardo di queste ultime si è detto dagli onorevoli Colleghi, che poc'anzi ho nominato, che non è loro applicabile la presente legge, perchè sulle terre che loro appartengono non si ha l'esercizio di un vero uso civico: sono terre divise fra gli appartenenti alla associazione, i quali le possiedono per un determinato tempo, pagano in corrispondenza un canone, e le coltivano intensamente: in sostanza, sono, così, già raggiunti gli scopi che la legge si propone. E può esser vero: e perciò, ove nella legge si aveva la specifica menzione delle partecipanze, essa è stata tolta, insieme con altre specificazioni, lasciando soltanto la indicazione dei Comuni e delle Università, ed aggiungendo, in generale, che nelle disposizioni della legge sono comprese tutte quelle associazioni che, comunque siano denominate, sono soggette all'esercizio di usi civici. Così, non facendo enumerazione di speciali forme di associazione, da un lato si sfugge al pericolo che taluna in essa non compresa possa credersi non soggetta alla legge; dall'altro si evita che questa possa essere

estesa a quelle che si dimostrino non aventi le condizioni che per farle suo oggetto la legge richiede. Ciò può avvenire precisamente per le partecipanze, e perciò non sono state menzionate: ma nemmeno io crederei di poterne fare teoricamente una esclusione generale, poichè con lo stesso nome possono essere indicate anche associazioni che sotto le disposizioni della legge debbano essere comprese.

Ciò detto, e ritornando al punto poc'anzi trattato, aggiungo che le terre sciolte dall'uso civico, e che non siano quelle che tuttavia si conservano a bosco ed a pascolo, debbono fra gli abitanti, i quali siano lavoratori agrari, essere ripartite a titolo di enfiteusi, con l'obbligo, perciò, di far miglioramenti e di pagare un canone. A questo riguardo la legge stabilisce esatte norme per impedire abusi, che in passato si ebbero, e per raggiungere il fine, che si vuole, di dare impulso all'agricoltura e trarne il maggior benessere individuale e comune. Non credo di dover stancare il Senato con la particolare esposizione di questa parte della legge: potrò, se saran fatte osservazioni, trattarne nella discussione sui singoli articoli.

Ciò che ancora è necessario brevemente dire è della giurisdizione stabilita per l'attuazione della legge. È una giurisdizione speciale, giustificata dalla specialità della materia, e più dalla necessità che nel modo più breve e più semplice che si possa siano eseguite le operazioni che gli scopi della legge richiedono, e risolte le questioni che fra diversi interessi non potranno non sorgere.

Tutta la giurisdizione è affidata ad un commissario, regione per regione. Secondo quel che si è detto, egli è in pari tempo investito di poteri amministrativi e di poteri giudiziari. E gli uni e gli altri sono, come si comprende, di necessaria larghezza, senza, però, che la legge manchi di determinarli in tutte le loro applicazioni, mentre, d'altra parte, li difende contro il pericolo che una soverchia facoltà di reclamo possa indebolire le decisioni del commissario e trarre, come in passato accadeva, questioni anche non gravi in liti interminabili.

Il reclamo è ammesso, e deve esser fatto alla Corte di appello che ha giurisdizione nel ter-

ritorio ove sono situate le terre che danno oggetto alla controversia. Ma si pongono limiti.

A questo proposito, l'on. Di Stefano ha osservato che la facoltà del reclamo contro decisioni interlocutorie del commissario dovrebbe essere ammessa appena fosse tal decisione pronunciata in modo da comprendere la risoluzione di qualche punto essenziale della questione, mentre la disposizione della legge ora è che anche su ciò non possa esser fatto il reclamo se non dopo la decisione definitiva. Non è impedito, nel caso esposto ora dall'onorevole Collega, il reclamo; ne è solo ritardato il tempo, in modo che possa reclamarsi contro tutta intera la decisione, ed aversi così una risoluzione unica, invece che interrompere il corso del giudizio e frazionarlo con questioni accessorie. Ciò, se io non m'inganno, dovrebbe essere sufficiente risposta alla osservazione dell'onorevole senatore Di Stefano; tanto più che è pur da osservarsi che tali disposizioni sono oramai in vigore ed uso da tre anni, e mutar sistema in fatto di procedura sopra una stessa materia che non è ancora uscita dallo stato di adattamento alle nuove sue forme, può esser cagione di anche non lievi inconvenienti.

Sono queste, onorevoli Colleghi, le linee essenziali della legge, che io ho brevemente ricordato sol per rendere più spedita la discussione, che seguisse, sulle particolari disposizioni degli articoli della legge.

Questa, e in ciò siam d'accordo tutti, era necessaria per porre fine a non più giuste differenze da parte a parte del nostro Paese, per sciogliere da residui di antiche non più necessarie servitù le terre, che aspettano lavoro più intenso e fruttifero.

La legge è ispirata a concetti di giustizia per i diritti di tutti, a sentimenti di equità per gli interessi di tutti, e soprattutto al fine di aprire nuove fonti al maggior benessere nazionale. Potrei concedere che essa non sia in ogni sua particolarità del tutto perfetta: non può esserlo; perchè manca ancora quell'elemento necessario che è dato dalla esperienza. Questa si farà, e la legge, eventualmente, sarà migliorata. Ma intanto con essa un passo decisivo e di molta importanza si è fatto: se ne deve dar lode al Governo, che anche su questo così vitale problema è uscito dallo stato di

disordine e d'inquietudine in cui lo trovò, e si deve perciò da questo Ufficio proporre al Senato che questo disegno di legge voglia onorare della sua approvazione. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. La risoluzione del problema gravissimo dell'accertamento e della liquidazione degli usi civici e della destinazione delle terre che ne sono gravate si imponeva al Governo come una necessità indilazionabile per due ragioni fondamentali. Una di ordine morale e di giustizia sociale, l'altra per liberare la proprietà fondiaria di varie regioni d'Italia dai vincoli che ne arrestano ed intralciano il progresso agricolo.

Per queste ragioni fu pubblicato il Regio decreto 22 maggio 1924 sull'ordinamento degli usi civici del Regno che è stato or ora discusso, e brillantemente discusso dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto. Il triennio che è trascorso dalla promulgazione di questo decreto non è trascorso invano, perchè l'esperienza acquistata nell'applicazione del decreto insieme agli accertamenti eseguiti nel frattempo ed il contributo di studi accurati e sapienti dell'Ufficio centrale del Senato, chiamato a riferire su di esso, hanno determinato ad apportare al decreto medesimo alcune modifiche che, senza mutarne le primitive basi fondamentali, calmassero alcune preoccupazioni che potevano apparire giustificate e chiarissero anche meglio alcune norme.

Le disposizioni che sono sottoposte alla vostra approvazione non hanno bisogno di essere illustrate, specie dopo la detta relazione dell'onorevole Calisse e specie dopo l'interessante e dotta lezione (mi permetta di dirlo) che egli ha tenuto testè, e dopo che altri senatori hanno interloquuto con tanta competenza su questa materia.

Io ringrazio vivamente gli onorevoli senatori che hanno parlato, come ringrazio vivamente il senatore Calisse per il contributo che egli ha portato alla discussione di questa legge.

Credo opportuno comunicare qualche cifra su quanto in materia di usi civici è avvenuto dalla promulgazione del decreto legge del 22 maggio 1924 fino ad oggi, tanto più che la

conservazione del principio della imprescrittibilità aveva suscitato molte preoccupazioni da parte di proprietari che ritenevano che la ricerca nel tempo di diritti non più esercitati avrebbe condotto a tali esagerate rivendicazioni da turbare il regime della proprietà fondiaria. I fatti hanno dimostrato che queste preoccupazioni erano e sono infondate perchè le istanze di rivendicazione si sono avute solo là dove una mancanza di una più progredita economia agraria non ha dato nuove fonti di lavoro alle popolazioni rurali, come avviene particolarmente nel Lazio. Nei tre anni nei quali il decreto legge del 1924 ha avuto applicazione, le istanze presentate dagli interessati e le azioni promosse di ufficio si possono riassumere nelle seguenti cifre, tenuto presente che i commissariati per gli usi civici sono dodici e cioè esistono nelle provincie di Trento, Milano, Torino, Trieste, Roma, Bologna, Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Cagliari. Le istanze sono, dunque, per il Commissariato di Trento 350, per quello di Milano 341, per Torino 1128, per Roma 622, per Trieste 16, Bologna 15, Aquila 58, Napoli 216, Bari 84, Catanzaro 356, per Palermo 88, per Cagliari 27. Sceverando da queste cifre tutte le istanze generiche, che riguardano reintegre di terre comunali illegittimamente possedute che più interessano il mezzogiorno e la Sicilia, le vere e proprie rivendiche si riducono ad un numero limitato e si riferiscono al Lazio ed alla provincia di Grosseto, rispettivamente con 290 nella prima, 44 nella seconda, perchè colà si rinvencono quelle caratteristiche condizioni di arretrati sistemi agrari che giustificano la necessità degli usi civici. Queste statistiche sono limitate all'anno decorso, mentre notizie successive fanno ritenere che le cifre ora esposte subiranno piccolissime variazioni, perchè là dove questioni del genere interessano le popolazioni queste non sono rimaste inerti.

Non riuscirà inoltre discaro conoscere che molte vertenze sono già state composte con accordi bonari, segnatamente nelle regioni alpine del Piemonte, e che molte conciliazioni si sono pure concluse nel Lazio.

Riconosco che una legge di tanta importanza non può essere perfetta in tutte le sue parti. Il Governo cercherà nella compilazione del

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

regolamento di tener conto della necessità di interpretare alcuni articoli di questa legge, in modo che si abbia un criterio equo d'interpretazione, secondo le idee che sono state espresse in quest'aula, specialmente quelle svolte dal senatore Calisse.

Con queste promesse io credo di non avere altro da aggiungere. Posso quindi serenamente concludere esprimendo l'augurio che nell'applicazione di questa legge voluta dal Governo Nazionale Fascista, (ed emanata di concerto col Senato, per tener conto dei risultati di tre anni di esperienza) si possa trovare un equo temperamento ai desideri espressi nelle lunghe discussioni, e che essa valga a mantenere la concordia degli animi e a dare rapidamente all'agricoltura italiana l'incremento che da questa legge sugli usi civici ben a ragione si attende. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Domani si procederà all'esame degli articoli del Regio decreto-legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Borghese, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Cao Pinna, Cassis, Catellani, Cavallero, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Conti, Corradini, Credaro, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De No-

vellis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Facta, Fadda, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Garroni, Gatti, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Gonzaga, Greppi, Grossoli, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pini, Pironi, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo-delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Silj, Simonetta, Sitta, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640):

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643):

Senatori votanti	178
Favorevoli	166
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (Numero 648):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679):

Senatori votanti	178
Favorevoli	164
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680):

Senatori votanti	178
Favorevoli	167
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 699):

Senatori votanti	178
Favorevoli	160
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705):

Senatori votanti	178
Favorevoli	168
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714):

Senatori votanti 178

Favorevoli 163

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719):

Senatori votanti 178

Favorevoli 162

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731):

Senatori votanti 178

Favorevoli 161

Contrari 17

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'on. ministro degli esteri ha chiesto che subito dopo la discussione del bilancio dell'economia, siano posti in discussione i seguenti disegni di legge:

1° Ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

2° Ordinamento della carriera dei cancellieri;

3° Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare;

4° Norme sulla assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero.

Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi della carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca

della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istitu-

zione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e

l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 19.15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 19 maggio 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre protocolli relativi e al protocollo finale (N. 877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecu-

zione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Concessione per la durata di dieci anni di agevolazioni fiscali alle Società nazionali assuntrici di linee commerciali aeree (N. 882);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie, a condizioni speciali (N. 887);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente

disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri (N. 889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica (N. 896);

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad Aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (N. 897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della

Regia marina e della Regia aeronautica (Numero 898);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali (N. 901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche operanti fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima «Azienda Tabacchi Italiani» (A. T. I.) (N. 911);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia (Numero 950);

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954);

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutti-coli diretti all'estero (N. 955);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (N. 959);

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960);

Provvedimenti per la città di Zara (N. 961);

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Nota. — L'Ufficio V dovrà inoltre procedere nuovamente all'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847);

Conversione in legge del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1927

13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che isti-

tuisce un servizio degli specialisti del Genio (N. 918).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

